



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

Comando di Polizia Municipale Servizio di Protezione Civile

Piazza IV Novembre
84087 – Sarno (SA)

Tel. 081 8007111 - 0818007284
Fax Ufficio 081 967669

pec: protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it
protezionecivilesarno@pec.it

IL SINDACO

Oggetto: Prevenzione incendi boschivi e di interfaccia - dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2019.-

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in particolare l'art. 50, comma 5;

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

Visto il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi 2019-2021, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 251 del 11.06.2019, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania in data 13 giugno 2019;

Visto il decreto dirigenziale regione Campania n. 51 del 13 giugno 2019 relativo alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

Considerato che con l'approssimarsi della stagione estiva, la presenza di rovi sterpaglie, materiale secco, residui colturali ed altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale costituisce causa di elevato rischio di incendio;

Ravvisata la necessità di adottare misure incisive a salvaguardia dell'incolumità pubblica e a tutela dell'ambiente, al fine di prevenire concretamente il rischio di incendi le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose;

Richiamato l'art 7 bis del T.U. 267/2000 ad oggetto sanzioni amministrative, come introdotto e modificato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dal D.Lgs. del 31 marzo 2003 n. 50;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii."Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice di Protezione Civile" che riconferma il Sindaco quale Autorità locale competente in materia di protezione civile;

ORDINA

Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, **15 giugno - 30 settembre 2019**, così come dichiarato con decreto dirigenziale Regione Campania n. 51 del 13 giugno 2019:

A) E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o abbandonate ricadenti in zone arborate o cespugliate, in zone prettamente agricole, in terreni in genere non edificati ricadenti anche all'interno del centro urbano, ai responsabili di cantieri edili attivi con concessione edilizia rilasciata dalla competente autorità, ove le condizioni dei luoghi lo richiedano, ai proprietari di immobili e agli amministratori di stabili con annesso aree a verde in precario stato di manutenzione, **di procedere a propria cura e spese ad horas, alla ripulitura di tali terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, al taglio di siepi vive, erbe e rami che protendono sul ciglio stradale, allo sgombero da detriti, immondizie,**

materiali putrescibile e da quant'altro possa essere veicolo di incendio e di propagazione dello stesso;

B) E' fatto altresì obbligo a tutti i soggetti suindicati, di provvedere durante tale periodo (salvo eventuali ragioni dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio) al mantenimento delle relative aree in condizioni tali (recintate) da impedire tanto il proliferare di erbacce sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanee quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantire la sicurezza antincendio, oltre a garantire l'aspetto igienico - ambientale;

C) E' fatto divieto in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e in genere in tutte le altre aree sopra indicate, **di accendere fuochi di ogni genere, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.**

D) I concessionari di impianti di GPL e gasolio in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

E) Gli interventi di pulitura di cui al punto A) devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali e le scarpate, la responsabilità è in capo ai soggetti di cui sopra, che devono attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innescò di incendi radenti nei terreni di estensione superiore ai 3.000 mt (tremila) e, qualora le relative dimensioni lo consentano è ammessa in sostituzione della pulizia dell'intera area l'apertura di viali parafuoco distanti metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 10 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, traverse etc..) e dei confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore di mt 3,00 (tre), di fabbricati posti a mt 5,00 (cinque) e di serbatoi di GPL o altre sostanze infiammabili.

F) Resta fermo l'obbligo, anche al di fuori del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi del mantenimento della pulizia dei terreni per prevenire rischi di natura igienico-sanitaria;

G) Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali para- fuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito, con esclusione categorica del suo incendio, abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto legislativo n. 152/2006, e/o l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00 euro in applicazione dei limiti stabiliti dall'art. 7 bis del Dlgs n. 267/2000;

H) Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui al punto **A)** e le modalità di cui al punto **E)** fanno carico su ciascuno di essi e in caso di inadempienza si procederà all'applicazione individuale delle relative sanzioni e delle relative implicazioni penali di cui alla lettera **L)**;

I) E' fatto obbligo osservare l'art. 182, comma 6 bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui si dispone l'espresso **divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;**

L) A carico dei Soggetti inadempienti individuati alla lettera **A)**, **H)** e **I)**, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dal Comando di Polizia Municipale e con le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le seguenti sanzioni:

1. In caso di mancata ripulitura dei terreni da stoppie, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, entro il termine assegnato, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/00) in conformità dell'art 7 bis del D.Lgs 267/2000 (massimo della somma prevista);
2. In caso di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/00) in conformità dell'art 7 bis del D.Lgs 267/2000 (massimo della somma prevista);
3. In caso di mancato taglio e sistemazione di siepi, erbe e rami che protendono sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione amministrativa di € 173,00 ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
4. In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n 353 del 21 novembre 2000, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio;

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree, resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del D.Lgs n 152/2006, i quali se accertati, devono essere rimossi prima della recinzione del fondo, ai sensi dell'art 192 del predetto D.Lgs 152/06;

Gli inadempienti, saranno responsabili civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi a beni mobili, immobili e persone, dovuti, all'inosservanza della presente Ordinanza e, ai sensi degli art. 449 e 650 del C.P.;

Su tutto il territorio comunale è inoltre vietato esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecnica in occasioni delle feste tradizionali, nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'azienda, di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione degli incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico;

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 30 settembre, salvo eventuali proroghe per ragioni dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio;

DISPONE

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica a cura dell'Ufficio Messi, mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale sul sito Istituzionale dell'Ente, inoltre ne verrà data idonea pubblicità sui principali social network, e a mezzo avviso- manifesto;

Inoltre la stessa viene notificata via PEC a cura dell'ufficio messi: alla Prefettura di Salerno; al Comando dei VV.F. di Salerno; al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Sarno, alla Polizia di Stato, Commissariato di Sarno, ai Carabinieri Forestali, Stazione di Sarno, agli Uffici Economato e Affissioni;

Il Comando di Polizia Municipale, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è consentito entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Campania di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Dott. Giuseppe Canfora